



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice CIG: 5786384322 - Codice CUP: J78J13000050005

tra

il **Comune di BUDDUSO'**, rappresentato dal Sig. _____, nato a _____, dipendente comunale, autorizzato a stipulare per conto del Comune di Buddusò il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. _____

e

_____, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. _____, con sede in _____, partita IVA n. _____

in seguito indicate, congiuntamente, come le "Parti"

avente ad oggetto

I"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, GESTIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE per il Comune di Buddusò

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione si intendono per:

- a) "**Concedente**": il Comune di Buddusò;
- b) "**Concessionario**": l'aggiudicatario della Concessione;
- c) "**Concessione**": gli obblighi i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario;
- d) "**Convenzione**": la presente Convenzione;
- e) "**Cronoprogramma**": indica il programma contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dei Lavori di Riqualificazione fino al loro collaudo;
- f) "**Capitolato prestazionale**": il documento o i documenti, allegato/i alla Convenzione, contenente/i la descrizione tecnica delle prestazioni e dei risultati;



- g) **“Disciplinare”**: disciplinare posto a base di gara e allegato al bando;
- h) **“Equilibrio Economico Finanziario”**: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione degli impianti, determinato sulla base dei presupposti del Piano economico-finanziario;
- i) **“Lavori di Riqualificazione”**, brevemente **“Lavori”**: interventi volti a migliorare l'efficienza energetica, l'adeguamento normativo dal momento di presentazione dell'offerta, la messa in sicurezza e il contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti esistenti come da Progetto Preliminare;
- j) **“Manutenzione straordinaria”**: Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, compresi gli interventi atti a ricondurre, a seguito di guasto, il funzionamento di un impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso;
- k) **“Piano economico-finanziario”** o “PEF”: il piano di copertura degli investimenti asseverato ai sensi di legge posto a base della proposta da parte del Concessionario;
- l) **“Progetto definitivo”**: il progetto che contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente;
- m) **“Progetto esecutivo”**: esso rappresenta l'ingegnerizzazione di tutti gli interventi previsti nelle precedenti fasi di progettazione, rappresentando così la fase tecnicamente più definita dell'intera progettazione. Da esso risulta esclusa solo la progettazione del [cantiere](#) e delle relative opere provvisorie;
- n) **“Progetto gestionale e manutentivo”**: il documento comprendente: a) relazione metodologica; b) disciplinari manutentivi. La relazione metodologica contiene la presentazione del progetto gestionale e manutentivo. I Disciplinari Manutentivi contengono le specifiche dei materiali da impiegare, la descrizione delle operazioni manutentive ordinarie e programmate-preventive, unitamente ai cronogrammi di tutte le operazioni di manutenzione;
- o) **“Progetto Preliminare”**: il progetto redatto dal Concessionario con le modifiche apportate nel corso della procedura di aggiudicazione, allegato alla presente Convenzione;
- p) **“Punto luce”**: Corpo illuminante comprensivo di armatura stradale, elementi strutturali, connessioni e cablaggio, lampada, palo di tipologia simile a quelli esistenti (ai fini della rimodulazione del Piano economico finanziario connessa alla realizzazione di impianti diversi la computazione deve essere oggetto di specifica definizione tra le parti).
- q) **“Verbale di collaudo”**: il verbale, redatto dal collaudatore e controfirmato dal Concessionario, con cui si concludono le operazioni di collaudo dei Lavori di Riqualificazione;
- r) **“Verbale di consegna dei Lavori di Riqualificazione”**: il verbale, da redigersi in contraddittorio tra le Parti, da cui decorrono i termini per la realizzazione dei Lavori di Riqualificazione;
- s) **“Verbale di presa visione e consegna degli impianti”**: il verbale, redatto in contraddittorio tra le



Parti, di presa in consegna degli impianti di illuminazione esistenti.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Il Comune di Buddusò affida al Concessionario, che accetta, la Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, il completamento e la messa a norma, nonché la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione.

1. In particolare la Concessione ha ad oggetto:

- a) la progettazione definitiva ed esecutiva dei Lavori di Riqualificazione;
- b) l'esecuzione dei lavori di riqualificazione;
- c) la manutenzione straordinaria e l'ammodernamento tecnologico;
- d) gli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica;
- e) l'adeguamento del progetto alle norme vigenti al momento dell'offerta;
- f) la messa in sicurezza ed il contenimento dell'inquinamento luminoso;
- g) l'eventuale realizzazione di nuovi impianti come completamento di quelli esistenti;
- h) la gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica comprendente le seguenti attività: fornitura di energia elettrica, esercizio e gestione degli impianti, manutenzione ordinaria e programmata-preventiva;
- i) le ulteriori prestazioni previste nell'offerta del Concessionario.

2. Il contenuto delle prestazioni di cui al precedente comma 1 è meglio specificato nei successivi articoli e negli Allegati alla presente Convenzione e dovrà comunque essere conforme al Progetto Preliminare, ai documenti costituenti l'offerta del Concessionario ed al progetto esecutivo redatto a cura del Concessionario.

3. Ad integrazione di quanto disciplinato dalla presente convenzione si applica quanto descritto nel capitolato speciale d'appalto di cui al progetto esecutivo e al progetto gestionale manutentivo, fatto salvo il caso in cui le Parti riconoscano, secondo buona fede, che il significato letterale delle pattuizioni ivi contenute non corrisponda a quanto effettivamente dalle stesse voluto

4. In caso di contrasto tra quanto previsto nella presente Convenzione e le disposizioni di legge e/o regolamentari prevale quanto previsto da queste ultime qualora abbiano carattere di imperatività e, quindi, di non derogabilità per le Parti.

Art. 3 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia e validità tra le Parti dal momento della sua sottoscrizione e ha durata di anni **15** decorrenti dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo e sottoscrizione del relativo **Verbale di presa visione e consegna degli impianti**. Nel verbale di consegna devono essere riportate le letture dei gruppi di misura del distributore di energia, al momento della consegna.



2. Le Parti potranno concordare, di comune intesa e sempreché sia consentito dalle disposizioni di legge vigenti, una maggiore o minore durata della Convenzione. Le Parti potranno altresì concordare una diversa decorrenza del termine di cui al precedente comma 1, operando le eventuali opportune revisioni del Piano Economico Finanziario.
3. E' ammessa la proroga della durata per il solo tempo necessario allo svolgimento di una nuova procedura di gara.

Art. 4 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna, secondo quanto previsto nel Progetto Preliminare e nella documentazione di offerta del Concessionario, a:
 - a. predisporre la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti di pubblica illuminazione di n. _____ punti luce come stabilito dal Bando di gara;
 - b. provvedere all'installazione e posa in opera degli impianti pubblica illuminazione di n. _____ punti luce come stabilito dal Bando di gara ;
 - c. provvedere alla sostituzione di n. _____ apparecchi illuminanti;
 - d. provvedere al rifasamento elettrico o alla sostituzione di n. _____ quadri elettrici;
 - e. realizzare un impianto di telecontrollo e telegestione degli impianti di pubblica illuminazione a servizio di n. _____ di punti luce come da Disciplinare di gara;
 - f. provvedere alla riduzione dell'inquinamento luminoso;
 - g. provvedere alla gestione e manutenzione degli impianti con decorrenza dal verbale di cui all'art. 3 e nello specifico:
 - I. effettuare un rilievo continuo degli impianti di pubblica illuminazione e svolgere gli eventuali adempimenti mancanti per la regolarizzazione degli stessi;
 - II. ottimizzare i contratti di fornitura e individuare nel libero mercato dell'energia le condizioni contrattuali ottimali;
 - III. assumere la titolarità dei contratti di fornitura di energia elettrica a servizio degli impianti di pubblica illuminazione;
 - IV. istituire un *call center*, secondo quanto disciplinato nella relazione metodologica del progetto gestionale e manutentivo, per la ricezione delle richieste di intervento a seguito di disservizi o guasti;
 - V. fornire l'energia elettrica a servizio degli impianti di pubblica illuminazione;
 - VI. svolgere con oneri a proprio carico attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione consegnati al Concessionario con il verbale di cui all'art. 3;
 - VII. attività di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione non realizzati dal Concessionario.



Nel periodo transitorio tra il verbale di consegna e l'ultimazione dei lavori di riqualificazione deve essere garantita comunque l'esecuzione dei servizi di cui ai punti – II – III – IV – V- VII.

- h.** Il Concedente ha la facoltà di estendere al Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria di nuovi impianti di illuminazione realizzati dal medesimo Concedente e il Concessionario ha l'obbligo di prenderli in carico qualora sussistano le seguenti condizioni:
1. il progetto esecutivo venga sottoposto a preventiva valutazione del Concessionario in modo tale da uniformare le specifiche del nuovo impianto a quelle degli impianti già in gestione;
 2. durante la realizzazione dei lavori dei nuovi impianti di illuminazione realizzati dal Concedente dare la facoltà al Concessionario di verificarne la corretta esecuzione al fine di garantire uniformità di gestione del parco illuminante (tele gestione, ecc.);
 3. preventivamente al collaudo definitivo in corso d'opera degli interventi dare al Concessionario la facoltà di effettuare un collaudo preventivo e segnalare al Concedente eventuali anomalie rispetto all'uniformità gestionale ed al rispetto di normative;

In caso di riscontrate anomalie il Concessionario ha la facoltà di non prendere in carico i suddetti impianti di illuminazione.

2. Nello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente comma 1 il Concessionario deve:

- a.** assumere l'incarico di datore di lavoro per tutta la durata della Concessione e, in particolare, di Responsabile dei lavori per tutta la durata dei Lavori e per gli interventi di manutenzione ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- b.** farsi carico del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei Lavori, nonché rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- c.** inviare una relazione mensile sul rispetto del Cronoprogramma dei Lavori allegato al progetto esecutivo attestante l'andamento delle lavorazioni eseguite e da eseguire.
- d.** inviare una relazione periodica, ed in ogni caso ogni mese, sul rispetto del piano di sicurezza durante la realizzazione dei Lavori;
- e.** inviare una relazione periodica, ed in ogni caso ogni tre mesi, sul rispetto delle disposizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 durante il periodo di gestione;
- f.** adoperarsi al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l'esecuzione dei Lavori che non siano di competenza del Concedente;
- g.** provvedere agli oneri per la prova di resa energetica e per il collaudo tecnico amministrativo degli interventi;
- h.** adoperarsi al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, che non siano di competenza del Concedente;



- i. assumere a proprio carico tutti i costi di allaccio della rete di pubblica illuminazione del distributore locale;
 - j. fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e Autorizzazioni di competenza del Concedente;
 - k. volturare a proprio carico le utenze elettriche. Gli oneri corrisposti dal Comune al fornitore di energia nel periodo decorrente dal verbale di consegna alla esecutività delle volture al concessionario saranno decurtate dal canone mensile;
 - l. consentire al Concedente l'accesso agli impianti, previo preavviso di almeno 24 ore, sia per controllo sia per fini di ricerca e sperimentazione;
 - m. fornire al Concedente, entro 30 giorni dalla richiesta, tutti i dati di esercizio relativi agli impianti;
 - n. provvedere a qualsiasi spesa per qualunque prestazione tecnica e professionale attinente ai, così come riportato nel PEF.
3. Nello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione il Concessionario deve rispettare tutte le disposizioni di legge e/o regolamentari, vigenti al momento della sottoscrizione della Convenzione medesima, in materia di efficienza energetica, servizi energetici, progettazione, costruzione e manutenzione di impianti elettrici ed altre leggi e/o regolamenti applicabili.
 4. Qualora nel corso dell'esecuzione della Convenzione dovessero entrare in vigore - ed essere applicate - nuove disposizioni di legge e/o regolamentari le Parti concorderanno le necessarie e/o conseguenti modificazioni alla Convenzione stessa. Resta sin d'ora inteso che saranno a carico del Concedente eventuali oneri economici, aggiuntivi rispetto a quelli individuati al successivo art. 11, conseguenti all'applicazione delle nuove disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché potranno introdursi, di comune intesa tra le Parti, le opportune revisioni al Piano Economico Finanziario;
 5. Nello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione il Concessionario deve rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nessuna esclusa, in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, antinfortunistica nonché relativa al trattamento economico dei dipendenti.
 6. Il Concessionario si impegna a collaborare con il Concedente al fine di ottenere eventuali futuri finanziamenti da parte di enti pubblici in riferimento all'oggetto della presente Convenzione.

Art. 4 bis - Obblighi del Concedente

Il Concedente s'impegna a:

- a) effettuare le operazioni di consegna dei Lavori di riqualificazione ai sensi degli artt. 153 e ss. del D.P.R. 207/2010 nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi indicati nel Progetto Preliminare;
- b) pagare nei tempi previsti nella presente Convenzione al Concessionario il corrispettivo previsto dal successivo art. 10;



- c) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, tutte le attività di sua competenza necessarie alla realizzazione dei Lavori di Riqualificazione, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le attività di sua competenza necessarie all'ottenimento delle Autorizzazioni;
- d) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e Autorizzazioni di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- e) adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare la realizzazione dei Lavori entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma.

Art. 5 - Tempistiche

- 1. La progettazione definitiva dovrà essere consegnata al Concedente entro giorni **60 (sessanta)** dalla data di stipula del contratto d'appalto ovvero dalla consegna sotto riserva di legge.
- 2. La progettazione esecutiva dovrà essere consegnata al Concedente entro giorni **40 (quaranta)** dalla data di approvazione della progettazione definitiva.
- 3. La consegna dei Lavori dovrà essere realizzata dal Concedente entro **45 (quarantacinque)** giorni dall'approvazione della progettazione esecutiva.
- 4. Per il contenuto della progettazione di cui ai commi 1 e 2 il Concessionario dovrà fare riferimento a quanto previsto all'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e agli articoli da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010. Le Parti potranno di comune intesa meglio individuare, tenuto conto della specificità degli interventi da eseguire, il contenuto e il numero degli elaborati facenti parte della progettazione.
- 5. Il Concedente provvederà a comunicare al Concessionario l'avvenuta approvazione, previa validazione del progetto esecutivo. Entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento di tale comunicazione si procederà alla redazione di un Verbale di consegna dei Lavori. Il termine per la redazione di tale Verbale di consegna resta sospeso per il tempo necessario ad acquisire autorizzazioni, nulla osta, permessi o altri atti da parte del concedente o di soggetti terzi indispensabili per l'esecuzione degli interventi.
- 6. In caso il Concedente, ai fini dell'approvazione del Progetto esecutivo, richieda delle modifiche, le Parti concorderanno un termine congruo, non inferiore a 15 giorni affinché il Concessionario possa apportare le modifiche richieste.
- 7. I Lavori dovranno essere realizzati entro ____ (____) mesi, da intendersi come naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei Lavori.
- 8. Il termine di cui al precedente comma 7 sarà sospeso:
 - a. per la necessità di introdurre varianti nell'esecuzione degli interventi per le ragioni indicate all'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
 - b. per cause di forza maggiore (quali eventi catastrofici naturali, guerre, scioperi e/o manifestazioni di protesta, ...).



9. Il termine per l'esecuzione, sospeso ai sensi del comma 8 continua a decorrere dal giorno in cui viene meno l'evento sospensivo, da accertarsi mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio tra le Parti e vengono automaticamente prorogati, in misura equivalente, di pari tutti i termini della concessione. Per il periodo di sospensione non viene applicata alcuna penale al Concessionario e vengono automaticamente prorogati, in misura equivalente, tutti i termini della concessione, fatto salvo per il caso di sospensione per variante dovuta a errore progettuale addebitabile al Concessionario stesso.
10. Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente l'ultimazione dei Lavori. La direzione dei lavori e gli oneri per il collaudo tecnico e amministrativo degli interventi sono a carico del Concessionario. Il collaudo dovrà essere eseguito entro 60 (sessanta) giorni, non prorogabili, dall'ultimazione dei Lavori. Il collaudo ha lo scopo di verificare che l'impianto installato sia in grado di svolgere le funzioni richieste e che abbia le caratteristiche tecniche indicate negli elaborati di progetto. I risultati del collaudo devono essere riportati in uno specifico Verbale di collaudo redatto da professionista abilitato indicato, entro 30 (trenta) giorni dal verbale di fine lavori, dal Concedente.
11. Dalla data di collaudo tecnico amministrativo ha inizio il periodo di messa in esercizio dell'impianto realizzato, che avrà durata non superiore a 30 giorni. Terminato, con esito positivo accertato dal Concessionario, il periodo di messa in esercizio, ha inizio la gestione dell'impianto, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria.
12. Al termine della scadenza naturale della Convenzione (15 anni) tutti gli impianti oggetto della Concessione rientreranno nella piena disponibilità del Concedente senza nessun onere aggiunto.
13. Nei casi di cui al precedente comma 8 e in ogni caso in cui i termini per la progettazione e/o realizzazione e/o il collaudo degli impianti siano sospesi e/o ritardati e/o prorogati per motivi non imputabili al Concessionario si procederà alle opportune revisioni del Piano Economico Finanziario.
14. Il Concessionario è tenuto realizzare un impianto di telecontrollo e telegestione degli impianti di pubblica illuminazione, che consenta al concedente di supervisionare la quantità di energia elettrica consumata in ogni momento. L'impianto dovrà essere realizzato nei termini e secondo le modalità meglio individuate nel Progetto Preliminare e nei documenti di offerta del Concessionario.
15. Entro ____ (____) giorni dalla approvazione del Progetto si procederà, a seguito di un sopralluogo, alla presa in consegna, mediante la redazione di uno specifico verbale (Verbale di presa visione e consegna degli impianti), degli impianti. Il concedente consegnerà al Concessionario entro 30 (trenta) giorni la eventuale documentazione in suo possesso relativa agli impianti. Nel Verbale saranno specificati i dati necessari alla identificazione degli impianti, i documenti consegnati dal Concessionario, la descrizione sommaria dello stato degli impianti e ogni altra informazione utile.
16. Il concessionario è tenuto ad introdurre, a propria cura e spese, nella progettazione esecutiva tutti gli interventi di messa a norma degli impianti, così come previsto nel progetto preliminare consegnato in fase di gara, al fine del conseguimento del collaudo delle opere nonché ad acquisire tutti gli eventuali nullaosta, pareri, ed autorizzazioni occorrenti per l'esercizio degli impianti. Di tali circostanze deve essere dato ampio riscontro nel Piano di Coordinamento della Sicurezza. Qualora gli impianti presi in consegna prima dei Lavori non fossero in regola con le vigenti disposizioni regolamentari e di legge, il



Concessionario non sarà tenuto in alcun modo responsabile di eventuali malfunzionamenti e/o danni a persone o cose derivanti dal funzionamento e/o utilizzo degli impianti stessi.

17. In seguito alla presa visione e consegna, il Concessionario è tenuto a svolgere i rilievi degli impianti e a indicare, in apposita relazione, gli eventuali lavori, ulteriori a quelli previsti nel Progetto Preliminare, per la relativa regolarizzazione e per il contenimento dei consumi e il risparmio energetico. Qualora, anche in conseguenza dell'ottenimento di finanziamenti, si rendesse necessario e/o opportuno eseguire suddetti lavori indicati nella relazione, gli stessi saranno affidati dal Concedente al Concessionario previa definizione delle condizioni tecniche ed economiche.
18. Le attività di manutenzione e le altre prestazioni attinenti gli impianti elettrici sono meglio dettagliate nell'allegato documento denominato Progetto Gestionale e Manutentivo.

Art. 6 - Manutenzione straordinaria

1. Impianti di illuminazione consegnati al Concessionario

Il Concessionario è tenuto a eseguire a proprie spese tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie per il ripristino del buon funzionamento degli impianti *consegnati al concessionario*. Per Manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli impianti alle condizioni previste dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, del Concessionario e ai ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti. In particolare, per gli impianti elettrici si fa riferimento alle norme CEI.

2. Nuovi Impianti di illuminazione

Il Concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari per il buon funzionamento dei nuovi impianti realizzati dal concedente, purché sussistano le condizioni di cui al punto h. dell'articolo 4 comma 1 del presente contratto di concessione purché sussistano le condizioni di cui al punto h. della lettera g) del comma 1) dell'art. 4 del presente contratto di concessione

Alla consegna dei nuovi impianti sarà redatto un verbale indicante il numero di punti luce. Sulla base di tale verbale sarà modificato il piano economico finanziario ai sensi dell'art. 13. Il canone verrà incrementato in base ai punti luce consegnati. Si stabilisce fin d'ora che il canone base a punto luce sarà determinato dal rapporto tra quello offerto e il numero di punti luce esistenti al momento della stipula della presente convenzione.

Art. 7 - Ulteriori prestazioni

1. Il Concessionario preposto all'erogazione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, dovrà essere in possesso delle abilitazioni previste dalle vigenti leggi. Sarà compito del personale, debitamente qualificato, presentare alle competenti autorità tutte le pratiche volte all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa prevista dalle vigenti Leggi per conto e delega del Concedente, senza oneri a carico di quest'ultimo.



2. Il Concessionario sarà tenuto, per il tramite di personale all'uopo abilitato, ad espletare le pratiche relative al rilascio di autorizzazioni, visite periodiche, nulla osta e quant'altro attenga l'attività degli Enti preposti ai controlli (periodici e saltuari) previsti dalle vigenti leggi e normative che non siano di competenza del Concedente. Sarà anche onere del Concessionario provvedere alla predisposizione delle apparecchiature e degli impianti qualora questi fossero oggetto di sopralluogo da parte degli organi ispettivi, garantendo anche la dovuta assistenza operativa durante l'espletamento delle visite stesse.
3. Il personale del Concessionario, opportunamente abilitato, dovrà anche svolgere tutte le mansioni pertinenti alla conduzione dei lavori (direzione lavori, assistenza in cantiere, assistenza al collaudo).
4. Il Concessionario dovrà concordare con i tecnici degli organi/istituzioni competenti ai fini della sicurezza, modalità e tempi di esecuzione delle visite agli impianti, per evitare divieti d'uso e fermi degli impianti durante il periodo di esercizio.
5. Il Concessionario, per le visite di controllo dei vari organi preposti e sopra descritti, deve fornire l'assistenza di tecnici qualificati nonché di operai specializzati per eventuali assistenze e/o smontaggi delle apparecchiature. Il verbale di visita, stilato dai funzionari degli organi/istituzioni competenti dovrà essere consegnato in originale al Concedente che provvederà a rilasciarne una copia al Concessionario. In particolare il Concessionario è tenuto ad effettuare in proprio le verifiche dell'efficienza degli impianti, nei termini e nelle scadenze previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8 - Responsabilità e controlli

1. Gli interventi e le prestazioni di cui alla presente Convenzione saranno eseguiti e mantenuti sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, il quale dovrà tenere indenne il Concedente da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri procurati agli stessi nell'esecuzione degli interventi o da malfunzionamento degli impianti e relativamente a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente al Concessionario.
2. Il Concessionario sarà tenuto alla riparazione di manufatti del Concedente che risultassero danneggiati durante l'esecuzione degli interventi di cui alla presente Convenzione, la cui responsabilità sia attribuibile civilmente al Concessionario, fatto salvo per quanto previsto all'art. 6.
3. La responsabilità e gli obblighi di cui al precedente comma 2 non operano qualora gli impianti oggetto della Convenzione risultino danneggiati in conseguenza di atti vandalici, uso improprio o simili o in conseguenza di accessi eseguiti dal Concedente senza il preavviso previsto dall'art. 12, comma 3, con conseguente onere di ripristino in carico al Concedente medesimo.
4. Gli impianti, i locali relativi, dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico/amministrativo del Concedente per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso.

Art. 9 - Corrispettivo

1. La controprestazione in favore del Concessionario per le prestazioni eseguite ai sensi della presente Convenzione consiste:
 - a. nel diritto a percepire dal Concedente un canone annuo (denominato Canone Servizi) pari ad € _____ oltre IVA per l'esecuzione dei servizi di gestione degli impianti,



manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria. come specificati nel documento *Progetto Gestionale e Manutentivo*;

- b. nel diritto a percepire un canone annuo (Canone ammortamento investimento) pari ad € _____ oltre IVA per aver realizzato i Lavori come previsti nel Progetto Preliminare e nei documenti costituenti l'offerta;
- c. Nel diritto a percepire dal Concedente un canone annuo (denominato canone della fornitura dell'energia relativo alla pubblica illuminazione) pari ad € _____ oltre IVA.

Detto Canone si intende a Corpo ed è fisso ed invariabile ad eccezione di quanto disciplinato all'art. 10.

- 2. I canoni di cui al precedente comma 1, lettera a e lettera b., vengono corrisposti in n. _____ rate mensili, da versarsi entro e non oltre _____ (_____) giorni dal ricevimento della relativa fattura da parte del Concessionario. La fattura sarà inviata dal Concessionario entro il termine di ogni mese di riferimento.
- 3. I pagamenti dei singoli canoni sono subordinati alla dimostrazione, secondo le modalità di legge e regolamentari vigenti, da parte del Concessionario di essere in regola con i pagamenti degli oneri previdenziali e contributivi di propria competenza.
- 4. In caso di ritardato pagamento delle rate di canone saranno dovuti dal Concedente gli interessi di mora, da calcolarsi in base al decreto Legislativo 231. Gli interessi così maturati saranno imputati nella fattura relativa alla rata successiva.
- 5. Il Concedente sin d'ora autorizza il Concessionario a fruire di eventuali contributi e/o finanziamenti sugli impianti oggetto della presente Convenzione che nel corso della durata della Convenzione stessa potrebbero essere concessi da Pubbliche Amministrazioni. A tal fine il Concedente si impegna, se richiesto dal Concessionario, a fornire le necessarie autorizzazioni, sottoscrivendo le relative documentazioni e, ove intestatario di benefici, a trasferirli, appena disponibili, al Concessionario.
- 6. L'ottenimento dei contributi e benefici di cui al precedente comma sarà motivo per modificare e/o revisionare il piano economico finanziario e, comunque, i rapporti economici tra le Parti.
- 7. E' ammessa la cessione del credito alle condizioni di cui all'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
- 8. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 9. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10 - Revisione e conguaglio prezzi

Il canone è soggetto a revisione periodica, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24.12.1993, n. 537, come modificato dall'art. 44 della Legge 23.12.1994, n. 724.

L'adeguamento del canone verrà operato annualmente, in termini di variazione percentuale annua, sulla



base di istruttoria del Responsabile del Procedimento, conformemente a quanto disposto dall'art. 115 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mm.i.

La revisione del canone, da effettuarsi annualmente nel mese di Dicembre, è calcolata assumendo convenzionalmente che lo stesso sia composto per l'85% dalla quota relativa all'energia elettrica e per il 15% dalla quota relativa alla manutenzione.

Il calcolo sarà eseguito attraverso la seguente formula:

$$C_t = C_0 \times \alpha \text{ rev.}$$

dove il coefficiente $\alpha \text{ rev.}$ è calcolato mediante la formula

$$\alpha \text{ rev.} = (0,85 \times I_{1t} + 0,15 \times I_{2t})$$

e gli altri parametri sono:

- ✓ C_t = Canone annuale revisionato, relativo all'anno "t", arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/anno;
- ✓ C_0 = Canone annuale offerto in gara (per la prima revisione), arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/anno. Per le revisioni successive alla prima si considera C_0 come il precedente canone aggiornato;
- ✓ I_{1t} = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla terza cifra decimale, da applicare nel momento della revisione annuale;
- ✓ I_{2t} = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla terza cifra decimale, da applicare nel momento della revisione annuale;
- ✓ $\alpha \text{ rev.}$ = Coefficiente di revisione prezzi calcolato di anno in anno ogni 30 dicembre.

L'indice I_{1t} di riferimento per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nel momento della revisione annuale, si calcola nel mese di Dicembre come segue:

$$I_{1t} = \frac{T_t + F_t}{T_0 + F_0}$$

dove:

a) T_t = PUN + ONERI + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO

essendo gli addendi della suddetta formula la media dei 12 mesi precedenti quello della revisione:

- **PUN** = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico (www.mercatoelettrico.org), maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione così come definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
- **ONERI** = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);



▪ **DISPACCIAMENTO** = Corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, espresso in €/MWh e aumentati delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione così come definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. e definiti come segue:

✓ **MSD** - Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento così come definito nell'Allegato A. all'art. 44 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

✓ **UESS_{SL}** - assunta convenzionalmente pari a 0,1 €/MWh e aggiornata solo nel caso in cui differisca di almeno il $\pm 50\%$ rispetto al valore UEES - Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema così come definito nell'allegato A, all'art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A. (www.terna.it). Sarà assunta come nuova base di riferimento a partire dal mese di entrata in vigore;

✓ **DIS** - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, così come definito nell'Allegato A, all'art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

✓ **Corrispettivo** a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti, così come definito nell'Allegato A, all'art. 47 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

✓ **CD** - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, così come definito nell'Allegato A, all'art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

✓ **INT** - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, così come definito nell'Allegato A all'art. 73 deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i..

▪ **TRASPORTO** = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, così come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (www.autorita.energia.it);

b) F_t = media dei 12 mesi precedenti del valore mensile dell'accisa (€/MWh) per l'energia elettrica destinata ad uso illuminazione pubblica. Qualora una o più componenti di T_t o F_t non fossero disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato;

c) T_0 = Somma di: PUN, ONERI, DISPACCIAMENTO, e TRASPORTO alla data di offerta gara (Luglio 2012 per la prima revisione), ciascuna grandezza determinata come per la precedente T_t come media dei valori relativi ai 12 mesi precedenti, espressa in €/MWh;

d) F_0 = media del valore dell'accisa dei 12 mesi precedenti la data di offerta gara (Luglio 2012 per la prima revisione), espressa in €/MWh.

Resta inteso che, qualora nel corso della durata del contratto dovessero variare il numero, l'articolazione o la denominazione delle componenti del costo suddetto a seguito di eventuali evoluzione della normativa vigente in materia, tali variazioni dovranno essere automaticamente tenute in considerazione nel calcolo dell'indice I_{1t} .

L'indice I_{2t} di riferimento per l'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare ogni 30 dicembre dell'anno iesimo di gestione, ai fini della revisione prezzi, si calcola come segue:



$$I_{2t} = \frac{P_{moa}}{P_{moi}}$$

dove:

- P_{moa} = prezzo manodopera dell'operaio 5° livello dedotto dalle tabelle Assistal, alla data di adeguamento (ogni 30 Dicembre dell'anno di gestione)
- P_{moi} = prezzo manodopera dell'operaio 5° livello dedotto dalle tabelle Assistal, alla data di offerta gara per la sola revisione prezzi del 1° anno di servizio, prezzo manodopera dell'operaio 5° livello dedotto dalle tabelle Assistal, alla data dell'adeguamento dell'anno di revisione precedente per tutte le successive annualità di servizio;

N.B. Nella prima revisione prezzi il C_0 (canone complessivo) sarà quello offerto in sede di gara, mentre per tutte le revisioni successive si dovrà considerare il canone complessivo determinato nella precedente revisione.

I corrispettivi utilizzati per il calcolo del Canone Mensile saranno quindi aggiornati con cadenza annuale e l'aggiornamento si applicherà per la determinazione del Canone Mensile a partire dal 01 Gennaio successivo alla data di avvio del servizio (e così di anno in anno) tenendo conto delle variazioni rilevate nei dodici mesi precedenti, tranne per la revisione prezzi riferita al 1° anno di servizio, che terrà conto delle variazioni annuali dei listini a far data di offerta gara.

Art. 11 - Variazioni

1. Dal momento che il piano economico finanziario, allegato alla presente Convenzione, è stato predisposto dal Concessionario sulla disponibilità di n. _____ punti luce, nel caso di variazione ai sensi del primo comma dovranno apportarsi le necessarie variazioni a detto piano garantendo, anche per il tramite - qualora necessario - di una revisione del canone di cui all'art. 9, l'equilibrio economico finanziario su cui si basa la Concessione.
2. Le eventuali variazioni ai sensi del comma 1 dovranno essere comunicate per iscritto al Concessionario con anticipo di almeno 90 (novanta) giorni.
3. Qualora le variazioni disposte dal Concedente superino la quota indicata al precedente comma 1 è in facoltà del Concessionario recedere dalla presente Convenzione con conseguente obbligo per il Concedente di riconoscere il valore residuo degli impianti, gli oneri finanziari, le penali relative ai finanziamenti, il 10% del valore del Canone Servizi a titolo di mancato utile e ogni eventuale maggior danno.

Art.12 - Valore residuo finale industriale degli impianti

Al termine della Concessione alcun onere resta a carico del Concedente in relazione al valore residuo finale degli impianti il cui costo è stato integralmente sostenuto dalla Stazione Appaltante.

Art. 13 - Equilibrio Piano Economico-Finanziario



1. Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente art. 13 nel caso in cui si verifichi una lesione dell'Equilibrio determinata da:
 - a. Evento favorevole;
 - o
 - b. Evento destabilizzante
2. Entro 10 giorni dal verificarsi di detto evento o circostanza ovvero in caso di Evento favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, ad un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:
 - a. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell'equilibrio;
 - b. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell'Equilibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della lesione dell'Equilibrio. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo (a) dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.
3. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:
 - a. l'incremento o riduzione dei corrispettivi;
 - b. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo d'indennizzo;
 - c. l'anticipazione o proroga del. Termine di scadenza della concessionesino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Finanziari vengano ricondotti a livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio ai sensi dell'art. 143, comma 8 del Codice.
4. A seguito della revisione dell' Equilibrio Economico Finanziario ai sensi della precedente lettera (a) del presente articolo 10.1 il Caso Base sarà sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posto a base della revisione.
5. E' fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso ai sensi dell'art. 143, comma 8 del D.Lgs. 163 del 2006.

Art. 14 - Appalti a terzi e società di progetto

1. Qualora il Concessionario, secondo quanto dallo stesso indicato in sede di offerta, intenda affidare a terzi quota parte delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, dovrà rispettare le procedure previste dall'art. 149 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Dell'esito di tali procedure il



Concessionario dovrà dare informazione al Concedente, indicando i soggetti affidatari prescelti.

2. Il tempo necessario per l'espletamento delle procedure di cui al comma 1 e per la stipula dei relativi contratti non potrà essere motivo per la ritardata esecuzione delle prestazioni.
3. Il Concessionario ha la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di costituire la società di progetto di cui all'art.156 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata (con capitale minimo di € 250.000). In ordine agli effetti di tale eventuale costituzione trova applicazione quanto previsto dal citato art. 156. La compagine sociale della Società di Progetto potrà variare nel corso della durata della presente Convenzione secondo quanto previsto e/o consentito dalla normativa vigente.

Art. 15 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione anche nel caso di affidamento e di subappalto.

Art. 16 - Penali

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, per il minor servizio prestato e/o per danno arrecato, comporteranno l'applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti.
 - Per eventuali interruzioni del servizio ulteriori rispetto a quelle indicate ai punti successivi e non giustificate da cause di forza maggiore:
 - al verificarsi di ogni interruzione, una penale di € 150,00 giornaliera;
 - Per le interruzioni del servizio conseguenti a mancato o intempestivo intervento oppure a mancata segnalazione di eventuali inconvenienti:
 - per ogni otto ore di mancato servizio, una penale di € 300,00;
 - Per il mancato rispetto degli orari stabiliti di accensione e di spegnimento:
 - una penale di € 150,00 al giorno di infrazione;
 - Per il mancato intervento, una penale pari a € 300,00;
 - Per ogni giorno di ritardo sulla consegna del progetto definitivo ed esecutivo una penale di € 200,00 giornalieri;
 - Per ogni giorno di ritardo sul termine ultimo contrattuale per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione una penale giornaliera dell' 0,5 per mille;
2. Resta convenuto che le penali potranno essere applicate solo a conclusione di un procedimento in contraddittorio con il Concessionario, suddiviso nelle seguenti fasi:
 - a. contestazione al Concessionario, per iscritto, entro **15** giorni dalla data in cui si è verificato l'inadempimento che darebbe luogo all'applicazione delle penali con assegnazione di un termine non inferiore a **15** giorni per la trasmissione di eventuali controdeduzioni;
 - b. audizione, se richiesto con le controdeduzioni, del Concessionario;
 - c. applicazione delle penali o archiviazione della richiesta.



3. Le penali potranno essere trattenute nella prima fattura del canone emessa dal Concessionario successivamente alla decisione di applicazione della penale medesima.
4. Le penali relative alla gestione e alla manutenzione degli impianti sono ampiamente disciplinate nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo;
5. Qualora l'ammontare annuo delle penali superi il ___ % del canone annuo sarà facoltà del concedente procedere alla revoca della Concessione, con contestuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 17 - Garanzie e Assicurazioni

All'atto del contratto il Concessionario deve:

- a) prestare, sulla base degli schemi tipo di cui al citato Decreto Ministeriale n.123/2004, la cauzione definitiva nella misura e nei modi dell'art.113 comma 1 del Codice dei contratti;
- b) prestare polizza assicurativa di cui all'art.129 comma 1 del Codice dei contratti, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all'importo complessivo dei lavori a base d'asta nonché responsabilità civile (RCT) con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 2.500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00;
- c) versare a favore del Comune di Buddusù le seguenti somme IVA, per spese di procedura, quantificate in:
 - € 12.216,00 corrispondente agli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006.
 - € 6.000,00 relativamente alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento, assicurazione del RUP, validazione del progetto e spese per la commissione giudicatrice;

All'atto dell'approvazione della progettazione esecutiva il Concessionario deve prestare una polizza di responsabilità civile professionale, prestata dal/dai progettista/i, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell'art.111 comma 1 del Codice dei contratti e dell'art.105 del D.P.R. n.554/99. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Concedente deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, IVA esclusa, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa.

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio il Concessionario deve prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inatteso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 18 - Reperti Archeologici

1. Fermo restando l'obbligo del Concedente di osservare le disposizioni di cui agli artt. 95 e 96 del Codice, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora nel corso dei Lavori di Riqualificazione dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i Lavori di



Riqualificazione e a darne immediata comunicazione alla competente Sovrintendenza, al Responsabile del Procedimento e al direttore dei lavori. I Lavori Riqualificazione potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto della Direzione Lavori su espressa autorizzazione della Sovrintendenza. La sospensione dei Lavori di Riqualificazione e i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati effetto di forza maggiore.

2. Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità competenti per l'individuazione, in accordo con il Concedente, delle soluzioni più adeguate di intervento, nonché a redigere un piano per la rimozione dei reperti da sottoporre al Concedente per l'approvazione e modificare il Cronoprogramma per adeguarlo alle nuove tempistiche.

Art. 19 - Bonifica

1. Il Concedente garantisce che l'area d'intervento posta a disposizione del Concessionario per la realizzazione dei Lavori di Riqualificazione è compatibile, sotto il profilo urbanistico e ambientale, con la specifica destinazione ad esse attribuita.
2. Qualora in corso d'opera emergessero inquinamenti, il Concessionario, dietro consultazione con il Concedente in ordine alla tipologia d'intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare l'evento.
3. Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all'avvenuto completamento delle stesse. Tale evento, qualora contenuto nelle tempistiche concordate con il Concedente, darà luogo a una proroga per il tempo corrispondente alla sospensione dei lavori per effetto dei detti inquinamenti e alle attività di bonifica necessarie.
4. Il Concessionario, inoltre, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici delle aree interessate dai Lavori di Riqualifica. Prima di dar corso all'inizio delle opere di bonifica, il Concessionario dovrà darne comunicazione alle autorità militari, alla Direzione Lavori sottoponendo un piano di bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ordigni bellici.
5. Il Concessionario dovrà esibire sia alla Direzione Lavori i certificati di collaudo e le attestazioni relative all'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi dopo averli richiesti all'autorità militare competente, il tutto a propria cura e spese.
6. Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attività di bonifica di cui al presente art. 19 comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma superiori a 20 giorni, si darà luogo a una proroga.
7. Qualora i costi ed i tempi dell'attività di bonifica di cui al presente art. 19 siano tali da determinare un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concessionario avrà diritto di richiedere il riequilibrio.



Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., il Concessionario si impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste.

Art. 21 - Revoca della Concessione e risoluzione della Convenzione

1. Il Concedente potrà procedere alla revoca della Concessione, con contestuale risoluzione del rapporto convenzionale, nei seguenti casi:
 - a. nel caso siano consegnati il progetto definitivo e/o il progetto esecutivo degli impianti pubblica illuminazione con ritardo imputabile al Concessionario superiore a 30 (*trenta*) giorni rispetto al termine indicato all'art. 5;
 - b. nel caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi imputabile al Concessionario per un periodo superiore a 90 (*novanta*) giorni rispetto al termine indicato all'art.5;
 - c. nel caso di interruzione per più di 30 (trenta) giorni consecutivi nella prestazione dei servizi di gestione e manutenzione di cui alla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.
2. Il Concedente provvederà a comunicare per iscritto al Concessionario l'intenzione di procedere alla revoca della Concessione, indicandone le motivazioni. Nei successivi 20 (venti) giorni dalla ricezione di detta comunicazione il Concessionario può trasmettere al Concedente una propria memoria con eventuali deduzioni e documenti, chiedendo di essere sentito in audizione. Al termine di tale procedura il Concedente valuterà se procedere o meno alla revoca, informando il Concessionario delle proprie determinazioni.
3. E' in facoltà del Concessionario risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, la presente Convenzione in caso di:
 4. ritardato pagamento di una o più rate del canone per un periodo superiore complessivamente a 120 (centoventi) giorni;
 5. variazione della consistenza dei punti luce superiore alla percentuale di cui all'art. 11, comma 1;
 6. mancata redazione, per fatto e colpa del Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla firma della Convenzione dei Verbali di presa visione e consegna degli impianti.
 7. La risoluzione di cui al comma 3 ha efficacia dal momento del ricevimento della comunicazione scritta con cui il Concessionario dichiara che intende avvalersi della presente clausola risolutiva.
 8. Nel caso di risoluzione di cui al comma 3. del presente articolo il Concessionario ha diritto al riconoscimento di quanto indicato all'art 158 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 22 - Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in _____. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta recezione della relativa comunicazione.

Art. 23 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Concedente e il Concessionario sarà competente in via esclusiva il Foro di Olbia.

Art. 24 - Valore delle premesse e degli allegati



Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione

Art. 25 - Allegati

... *omissis* ...

Sommario

ART. 1 - DEFINIZIONI.....	1
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	3
ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE	3
ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
ART. 4 BIS - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE	6
ART. 5 - TEMPISTICHE	7
ART. 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9
ART. 7 - ULTERIORI PRESTAZIONI	9
ART. 8 - RESPONSABILITÀ E CONTROLLI	10
ART. 9 - CORRISPETTIVO	10
ART. 10 - REVISIONE E CONGUAGLIO PREZZI.....	11
ART. 11 - VARIAZIONI	14
ART.12 - VALORE RESIDUO FINALE INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI	14
ART. 13 - EQUILIBRIO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	14
ART. 14 - APPALTI A TERZI E SOCIETÀ DI PROGETTO.....	15
ART. 15 - SUBAPPALTO	16
ART. 16 - PENALI	16
ART. 17 - GARANZIE E ASSICURAZIONI	17
ART. 18 - REPERTI ARCHEOLOGICI	17
ART. 19 - BONIFICA	18
ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA	18
ART. 21 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	18
ART. 22 - DOMICILIO.....	19
ART. 23 - CONTROVERSIE	19
ART. 24 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	19
ART. 25 - ALLEGATI	19